

Allegato “A”

CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via R. R. Garibaldi, 7, C.A.P. 00145, C.F.80143490581, rappresentata da XXXXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXXXXXXXXXX il XX-XX-XXXX in qualità di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

E

l'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX - con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XX-XX-XXXX, in qualità di legale rappresentante domiciliato presso la sede regionale Lazio dell'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO

Che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 marzo 2013 sono stati assegnati alla Regione Lazio € 888.140,00 per la realizzazione del Programma di iniziative a vantaggio dei Consumatori da attuarsi ai sensi dell'art 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Che con Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2013 n. 313 è stato approvato, ai sensi dell'anzidetto D.M. 21 marzo 2013, il Programma Generale delle iniziative a vantaggio dei Consumatori denominato “La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”;

Che con nota 20 dicembre 2013, prot., n. 0211005, il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto il Programma Generale deliberato;

Che con nota del 14 gennaio 2015, prot. 0003548 pervenuta in data 15 gennaio 2015 prot 19817/09/17, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che “*si provvederà all'erogazione della prima quota, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del DD 2 luglio 2013, non appena le disposizioni sulla formazione del bilancio dello Stato lo consentiranno;*”

Che con determinazione dirigenziale n. G15209 del 4 dicembre 2015 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la individuazione dei soggetti cui affidare l'attuazione degli interventi previsti dal Programma Generale medesimo;

Che nel richiamato Programma Generale è previsto che:

- o la realizzazione dei progetti approvati è subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione da stipularsi tra i soggetti attuatori e la Regione Lazio;
- o le Associazioni partecipanti al bando possono consociarsi tra di loro;
- o ogni rapporto inerente al progetto deve essere svolto in modo esclusivo tra la Regione Lazio e la sola Associazione capofila;

Che con Determinazione n. XXXXXX del XX-XX-XXXX è stata approvata la graduatoria e proclamazione dei vincitori dell'avviso pubblico per la realizzazione del Programma Generale di interventi denominato "La Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV" di cui alla DGR 10 ottobre 2013, n. 313 e determinata l'entità del contributo attribuibile ad ogni associazione risultata vincitrice in ciascun ambito tematico;

Che, ai sensi della citata Determinazione n. G15209/2015 è risultata vincitrice l'associazione XXXXXXXXXXXX che ha presentato il progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" finanziato per l'importo di € XXXXXX,XX;

Che con determinazione n. XXXXXX del XX-XX-XXXX del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive è stato approvato il presente schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

La premessa costituisce clausola contrattuale ad ogni effetto di legge.

ART. 2
(Obiettivi)

Il finanziamento erogabile, che ammonta a euro XXXXXXXX,XX comprensivo di IVA, è vincolato alla realizzazione per intero del progetto accluso alla presente come Allegato 1, sia in termini finanziari che di risultato. Il rimborso dell'IVA è subordinato alla presentazione di una dichiarazione che la stessa rappresenta per ciascuno dei soggetti attuatori un costo non recuperabile.

ART. 3
(Responsabilità)

La Regione Lazio considera la stipulante Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX e, per essa, il legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato per la carica presso la sede regionale Lazio - XXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXX, personalmente responsabile degli obblighi nascenti dalla presente convenzione. Ogni rapporto inerente l'attuazione degli interventi finanziati sarà svolto in modo esclusivo tra la Regione Lazio e la sola stipulante Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX anche nel caso in cui questa rivesta la qualità di capofila di più Associazioni consociate. Non saranno opponibili alla Regione Lazio eccezioni derivanti dal rapporto tra l'Associazione stipulante e le consociate. Il soggetto attuatore si impegna a non utilizzare, in tutto o in parte, il lavoro da essa già svolto con altri progetti, realizzati o in corso di realizzazione con finanziamenti erogati dalla Regione, ovvero da altri Enti o da Amministrazioni Pubbliche, e opera affinché gli eventuali altri soggetti ad esso consociati non utilizzino, in tutto o in parte, il lavoro da essi svolto con altri progetti, realizzati o in corso di realizzazione, con finanziamenti erogati dalla Regione, ovvero da altri Enti o da Amministrazioni Pubbliche.

ART. 4
(Controlli)

La Regione Lazio ha ampia facoltà di intervenire nel corso della realizzazione dell'incarico, al fine di verificarne lo stato di attuazione e la coerenza con gli obiettivi indicati, nonché accertare in via definitiva l'avvenuta realizzazione del progetto. Qualora siano riscontrate difformità, ritardi od altri accadimenti imputabili ai soggetti realizzatori che potrebbero incidere negativamente sulla realizzazione dell'iniziativa nei modi e termini previsti, potrà essere disposta d'ufficio la revoca del finanziamento concesso.

ART. 5
(Inizio attività)

L'associazione XXXXXXXXX si impegna a dare inizio al progetto entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dandone comunicazione formale alla struttura regionale competente, pena l'esclusione dal finanziamento. L'associazione XXXXXXXXXXXXX s' impegna, altresì, a dare attuazione al progetto entro e non oltre i termini perentori indicati nell'avviso pubblico; il mancato rispetto di tali termini perentori comporterà la revoca del finanziamento concesso.

ART. 6
(Manifestazioni)

La data di realizzazione di convegni, manifestazioni od altri incontri pubblici dovrà essere comunicata alla Direzione Regionale competente in materia di tutela del consumatore con congruo anticipo, in misura comunque non inferiore a 30 giorni, al fine di permettere la partecipazione del personale eventualmente incaricato. Le iniziative per le quali non sia stata comunicata la data di svolgimento, ovvero sia stata comunicata con insufficiente preavviso, sono considerate come non effettuate e le relative spese, eventualmente rendicontate, non potranno essere ammesse.

ART. 7
(Termine attività)

Il soggetto attuatore si impegna a concludere le attività inerenti il progetto di cui alla presente convenzione entro e non oltre i termini perentori indicati nell'avviso pubblico. Non è consentita, in alcun modo, la concessione di proroghe. In caso di mancata o ritardata realizzazione dell'iniziativa, l'Associazione sarà dichiarata decaduta dai benefici e sarà fatto obbligo alla stessa di restituire l'eventuale acconto percepito, maggiorato di interessi calcolati al tasso legale vigente pro tempore e di spese di recupero. La Regione Lazio si riserva comunque di effettuare nelle competenti sedi l'accertamento dei danni.

ART. 8
(Relazione conclusiva)

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire, entro il termine perentorio indicato nell'avviso pubblico, una relazione conclusiva sulle attività del progetto ove siano descritti in maniera dettagliata gli obiettivi raggiunti per ciascuna azione prevista e siano quantificati gli indicatori di efficacia previsti dal progetto presentato. La relazione dovrà contenere un riepilogo generale e sintetico delle spese sostenute soggette a rendicontazione, un riepilogo analitico e dettagliato delle spese non soggette a

rendicontazione, suddivise secondo le tipologie di spesa ammissibili previste dall'avviso pubblico e dovrà, altresì, indicare le spese relative ad oneri fiscali e previdenziali a carico del soggetto attuatore o degli altri soggetti ad esso eventualmente consociati. Tale documento dovrà recare in allegato tutta la documentazione prevista nell'avviso pubblico.

ART. 9
(Ammissibilità delle spese)

Le tipologie di spese ammissibili a finanziamento sono quelle indicate nell'avviso pubblico al quale si riferisce il progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate le stesse devono essere congrue e pertinenti ad ogni singola azione inerente il progetto, con l'esclusione delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato. Le spese per il personale assunto con altre tipologie contrattuali saranno ammesse previa presentazione del contratto di assunzione o della lettera di incarico indicanti l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso accordato comunque non superiore all'importo previsto dai contratti collettivi, e dal quale si evinca che lo stesso personale sia impiegato in via esclusiva per la realizzazione del progetto.

ART. 10
(Soggetti collegati)

Le spese relative a consulenze o incarichi assegnati a soggetti i quali, a giudizio insindacabile della struttura competente, siano considerati collegati o comunque riconducibili al soggetto attuatore o agli altri soggetti ad esso eventualmente consociati, saranno ritenute ammissibili solo se complete della documentazione relativa al rapporto sottostante, redatta in conformità alla presente convenzione, e completa degli elementi necessari alle verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 11
(Rendicontazione)

La documentazione di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 e la rendicontazione, così come previsto dall'avviso pubblico, dovrà pervenire alla Regione Lazio - Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive - Area Commercio e Servizi al Consumatore - Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma entro e non oltre il termine perentorio del XX-XX-XX, pena la revoca del finanziamento concesso e l'obbligo di restituzione delle somme percepite. La documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'associazione deve essere prodotta in copia conforme autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 se trattasi di documenti formati in originale su supporto cartaceo.

Qualora il soggetto attuatore nell'espletamento e realizzazione dell'attività esegua la prestazione e/o i servizi oggetto della convenzione in maniera non conforme a quanto previsto, o quant'altro inerente l'attività gestionale non concordata tra le parti, o in caso di inadempienze gravi e ripetute e/o omissione di specifiche indicazioni, dopo 30 giorni dalla prima contestazione scritta in cui siano motivate le ragioni della non conformità, ed in assenza di correzioni o ravvedimenti del soggetto attuatore è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere alla risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili all'Associazione XXXXXXXXX, le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto, non saranno ammesse a rendiconto. Non sono, in ogni caso, ammessi pagamenti in contanti.

ART. 12
(Spese generali)

Le spese generali sono riconosciute nella percentuale massima del 15%. Tali spese dovranno essere riportate in modo analitico e dettagliato con l'imputazione al periodo di realizzazione del progetto e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.

Le spese relative al progetto nella sua interezza, al funzionamento dell'associazione o alla prestazione di consulenze fiscali, contabili o legali, non connesse ad una singola azione bensì inerenti l'intero progetto, sono da includersi tra le spese generali.

ART. 13
(Finanziamento erogabile)

Il finanziamento erogabile, che ammonta a euro XXXXXXXX,XX comprensivo di IVA, è vincolato alla realizzazione del progetto accluso alla presente come Allegato n. 1.

ART. 14
(Pagamenti)

L'erogazione del finanziamento è effettuata secondo le seguenti modalità:

- 1 una prima quota da liquidarsi entro 30 giorni, a titolo di anticipazione pari al 60% dell'importo del finanziamento, previa sottoscrizione della presente convenzione e conseguente comunicazione dell'avvio del progetto nei termini fissati al precedente art. 5;
2. la restante quota a saldo da liquidarsi entro 60 giorni, a seguito di comunicazione, da parte dell'Associazione, della conclusione del progetto, nel limite massimo dell'importo concesso e previa verifica della conformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato e delle spese effettuate.

ART. 15
(Determinazione finanziamento)

La Regione Lazio, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa da XXXXXXXXXXXXXXXX, ne verifica la rispondenza alla presente convenzione ed accerta la conformità del Progetto realizzato agli obiettivi dell'intervento. La Regione Lazio determina, quindi, l'ammontare effettivo delle spese ammesse; qualora l'importo risulti inferiore alle quote già erogate, è fatto l'obbligo per XXXXXXXXXXXXXXXX di restituire le somme percepite in eccesso.

ART. 16
(*Revoche*)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si impegna, per la realizzazione del progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", a non utilizzare, in tutto o in parte, pena la revoca del contributo concesso, il lavoro da essa già svolto con altri progetti, realizzati o in corso di realizzazione con finanziamenti erogati dalla Regione, ovvero da altri Enti o da Amministrazioni Pubbliche. La struttura regionale competente, provvederà alla revoca del finanziamento relativo all'intero importo dell'intervento, qualora l'intervento non risulti realizzato almeno al 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al finanziamento sia rimodulata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.D. 2 luglio 2013.

ART. 17
(*Garanzie*)

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Associazione XXXXXXXXXXXXXXXX fornisce garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di Euro (euro) pari al 60% dell'importo finanziato, maggiorato del 15%.

La polizza fideiussoria deve avere una durata non inferiore a 12 mesi. La polizza fideiussoria in originale, stipulata in favore della Regione Lazio, dovrà essere inviata, con raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, la Regione dovrà, entro 60 giorni decorrenti dal momento dell'accertamento dell'inadempienza, darne intimazione scritta, con raccomandata A.R., al Fidejussore e all'Associazione fissando un termine per l'adempimento. Entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della raccomandata, il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta scritta del beneficiario e con rinuncia ad ogni eccezione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

ART. 18
(*Tracciabilità flussi finanziari*)

XXXXXXXXXXXX assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 3, comma 5 della citata L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione dovranno essere registrati su conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Non sono ammesse spese inferiori a € 100,00. XXXXXXXXXXXXXXX si impegna a comunicare alla competente Direzione Regionale gli identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contraente si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7, L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto ex art. 3, comma 8, L. 136/2010. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti.

ART. 19
(Controversie)

Eventuali ritardi nell'effettiva erogazione da parte della Regione Lazio delle somme spettanti non costituiscono motivo per la sospensione o la mancata realizzazione da parte del soggetto attuatore delle attività previste dalla presente convenzione. Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

ART. 20
(Clausola risolutiva)

Qualora la Regione Lazio abbia notizia della violazione degli obblighi di cui all'art. 18 della presente convenzione, la stessa si intende automaticamente risolta ai sensi dell'art 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con obbligo per il soggetto attuatore di procedere entro 10 giorni dalla notifica della risoluzione della convenzione alla restituzione delle somme eventualmente percepite.

ART. 21
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, ovvero dagli atti da essa richiamati ai quali si dà in ogni caso applicazione, valgono a tutti gli effetti le norme del codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare, la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Roma, li

Per l'Associazione

Il Direttore Regionale